

rilevato che la richiesta di utilizzo provvisorio – fino al momento della vendita – del bene immobile sito ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, e ben identificato in atti di causa, destinato alla liquidazione, possa essere accolta, così da consentire la ricerca di un luogo diverso ove il debitore possa andare ad abitare;

ritenuto che il limite netto di cui al comb. disp. degli artt. 14-*ter*, co. VI let. b) e 14-*quinqüies* co. II let. f) l. 27 gennaio 2012 n. 3 va determinato in 906,00 euro;

considerato infatti che, in ragione delle capacità stipendiali e pensionistiche, delle spese documentate da sostenere, della debitoria esistente e di ogni elemento concreto offerto utile a tale determinazione, tale limite possa essere individuato nella misura di 4/5 della pensione mensile netta che il ricorrente percepisce e dichiara essere pari a 1.130,00 euro circa (con più precisione 1.132,37 euro, sulla base di quanto emerge dai cedolini Inps prodotti in atti), sulla base di un criterio di determinazione che utilizzi la misura della quota mensile pignorabile dai creditori;

considerato che appare necessaria la nomina di un liquidatore per l'espletamento delle previste attività nel rispetto dei parametri normativi;

tenuto anche conto che non risultano allo stato segnalate parole, frasi, nomi ovvero eventuali informazioni non aventi carattere strettamente strumentale e potenzialmente lesive di diritti di riservatezza di soggetti estranei;

P.T.M.

- a) dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- b) nomina liquidatore l'avv. Carmela Russo, ai sensi dell'art. 14-*quinqüies*, co. II let. a) l. 2012 n. 3;
- c) determina il limite mensile di cui al comb. disp. degli artt. 14-*ter*, co. VI let. b) e 14-*quinqüies* co. II let. f) l. 27 gennaio 2012 n. 3 in 906,00 euro, disponendo che la differenza rispetto al percepito sia mensilmente versata su di un conto corrente intestato alla procedura e destinato ai creditori;
- d) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- e) ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, relativamente ai beni immobili o mobili registrati di cui è prevista la liquidazione;



f) autorizza Michele Conte a continuare ad abitare nell'immobile ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, meglio identificato in atti della procedura, destinato alla liquidazione, fino al momento in cui, nello svolgimento della procedura di vendita, il liquidatore disporrà il suo rilascio;

g) dispone che il presente decreto, unitamente al ricorso, al piano ed alla relazione dell'O.c.c., siano pubblicati sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli;

h) dispone che il liquidatore depositi una relazione di aggiornamento ogni sei mesi, dal giorno della sua nomina e provveda quindi, una volta disposta la chiusura della procedura, a comunicare la circostanza al suddetto ufficio interessato.

Si comunichi.

Napoli, 11 maggio 2020

Il Giudice
dott. Edmondo Cacace



